

Decreto n. 411 del 13 febbraio 2018

Controllo a campione sugli atti di concessione di contributo per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. come previsto dall'art. 6 dell'Ordinanza n. 71/2014 - Aggiornamento modalità operative

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";
- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto altresì:

- l'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 71 del 17 ottobre 2014 "Controlli del Commissario", come modificato dall'art. 17 dell'ordinanza n. 15 del 14 aprile 2015;
- il decreto n. 812 del 7 maggio 2015 recante "Controllo a campione sugli atti di concessione dei contributi per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo";

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha operato una riorganizzazione interna con le seguenti deliberazioni di giunta:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 2084 del 14 dicembre 2015 "Costituzione dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";
- n. 622 del 29 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

Rilevata quindi la necessità di aggiornare le previsioni in merito all'identificazione del Servizio competente allo svolgimento dell'attività di controllo;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) il controllo di cui in narrativa è svolto dal Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e per la Gestione dei Contratti e del Contenzioso dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012;
- 2) nell'espletamento dell'attività di controllo il Servizio incaricato si atterrà alle modalità immutate già poste in capo al Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia dal precedente Decreto n. 812 del 7/05/2015;
- 3) il Servizio incaricato invierà al Commissario il rapporto sull'attività svolta a partire dal termine del primo semestre utile come individuato dall'art. 6 dell'Ordinanza n. 71/2014 e dunque a decorrere dal 30/09/2018.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)